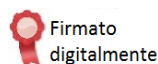


Pubblicato il 29/09/2026



N. 05357 ~~2026~~ REG.PROV.CAU.
N. 10148/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10148 del 2026, proposto da [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata
D'Italia Ad Algeri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, [REDACTED]
[REDACTED] notificato in data 08.09.2026
- Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da
parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche
non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche

interpretata, lede il diritto della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza per ordinare l'immediato riesame del diniego impugnato a cura della sede diplomatica in intestazione, previo colloquio, alla luce delle puntuali deduzioni in fatto e in diritto della parte ricorrente e considerato che il diniego di visto appare astrattamente motivato col rischio che l'interessato lasci il territorio italiano prima della scadenza del visto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. e per l'effetto dispone come in motivazione indicato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 novembre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2026.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.